ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 7

Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista

Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui e' destinato in base al ruolo di appartenenza. Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, puo' essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui e' assegnato in base al ruolo di appartenenza.

Versione in vigore dal 19 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici
Estremi	Legge 6 agosto 1967, n. 698
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-degli-organici-del-personale-del-ministero-dei-lavori/art-7-mansioni-del-personale-stenodattilografo-e-del-personale-archivista

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it